

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht
Autorité bernoise de surveillance des
institutions de prévoyance et des fondations

Atto costitutivo

del 19 aprile 2016

Cassa pensioni SRG SSR

Atto costitutivo

I. Preambolo

- a) Mediante atto pubblico del 16 settembre 2002, firma n. 5291 del notaio Martin Schwarz, notaio del Cantone di Berna, con studio notarile in Berna, Neuengasse 25, la Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Società svizzera di radiotelevisione (SSR), in quanto fondatrice, ha costituito la «Cassa pensioni SRG SSR idée suisse» ai sensi degli articoli 80 segg. CC, articolo 331 segg. CO nonché articolo 48 cpv. 2 e articolo 49 cpv. 2 LPP.

- b) In considerazione delle mutate circostanze, l'Atto costitutivo è rivisto con effetto alla data della decisione della Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (Autorità di vigilanza sulle fondazioni e sulla LPP di Berna, BBSA) ed è sostituito dalla presente nuova versione.

- c) La denominazione della Fondazione è modificata in «Cassa pensioni SRG SSR».

Disposizioni statutarie

Articolo 1 – Nome e sede / Registrazione

- 1.1 Con il nome di Cassa pensioni SRG SSR è costituita una Fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC, articoli 331 segg. CO nonché art. 48 cpv. 2 e art. 49 cpv. 2 LPP.
- 1.2 La Fondazione ha sede a Berna. Il Consiglio di fondazione può sottoporre all'autorità di vigilanza per approvazione la richiesta di trasferire la sede in un altro luogo in Svizzera.

La Fondazione è registrata nel Registro per la previdenza professionale del Canton Berna ed è sottoposta alla vigilanza della BBSA.

Articolo 2 – Finalità

- 2.1 La Fondazione persegue il fine della previdenza professionale nell'ambito della LPP e delle relative disposizioni di applicazione per i e le dipendenti dell'impresa fondatrice, ovvero dell'azienda datore di lavoro (qui di seguito denominata Azienda) e delle aziende con essa strettamente collegate da rapporti economici o finanziari, nonché per i loro familiari e superstiti, per le conseguenze economiche di vecchiaia, morte e invalidità. La Cassa pensioni può erogare prestazioni di previdenza che vanno oltre il minimo legale previsto.
- 2.2 Con decisione del Consiglio di fondazione e d'accordo con l'Azienda, possono affiliarsi alla Fondazione anche aziende che sono collegate con l'Azienda da stretti rapporti finanziari o economici. Per i destinatari provenienti da dette aziende, l'affiliazione non deve in alcun modo comportare una riduzione dei diritti. L'affiliazione di un'azienda collegata avviene sulla base di un accordo di affiliazione scritto.
- 2.3 Per il raggiungimento del proprio fine, la Fondazione ha facoltà di stipulare contratti di assicurazione o di aderire a contratti già in essere e, in questo caso, è allo stesso tempo parte stipulante dell'assicurazione e beneficiaria.

Articolo 3 – Patrimonio

- 3.1 L'Azienda destina alla Fondazione un patrimonio iniziale di CHF 1'000.00. Il capitale della Fondazione è alimentato attraverso contributi regolamentari del datore di lavoro e dei dipendenti, da devoluzioni dell'Azienda e di aziende collegate o di terzi, nonché da eventuali eccedenze provenienti da contratti di assicurazione e reddito da capitale della Fondazione.

- 3.2 Dal Patrimonio della Fondazione non devono essere pagate prestazioni che sono a carico dell'Azienda e delle aziende collegate o al cui pagamento quest'ultime sono tenute per legge o che versano come da consuetudine a titolo di compenso per servizi prestati (p.es. compensazione rincarato, assegni familiari e per i figli, gratifiche ecc.).
- 3.3 In conformità con l'articolo 331 cpv. 3 CO, i contributi del datore di lavoro / dei datori di lavoro possono provenire anche da riserve di contributi alimentate previamente a tal fine e conteggiate separatamente.
- 3.4 I fondi della Fondazione devono servire esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.
- 3.5 Il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo le prescrizioni in materia di investimento sancite dal diritto federale.
- 3.6 Nella misura in cui il patrimonio, nel limite previsto dalla Legge, consiste in un credito nei confronti dell'Azienda o delle aziende collegate, queste devono applicare un tasso di remunerazione del capitale pari almeno ai tassi d'interesse di mercato.

Articolo 4 – Gestione dei conti

- 4.1 I conti d'esercizio vanno chiusi ogni anno al 31 dicembre.
- 4.2 Dopo la chiusura dell'esercizio, la Fondazione redige i conti annuali, che sottopone all'Ufficio di revisione. Il rendiconto d'esercizio completo deve essere inoltrato all'autorità di vigilanza entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
- 4.3 Nei conti annuali le riserve di contributi dell'Azienda e delle singole aziende collegate devono essere chiaramente distinte le une dalle altre. Dette riserve possono essere utilizzate soltanto per i beneficiari della rispettiva azienda.

Articolo 5 – Durata

- 5.1 La Fondazione è costituita a durata illimitata.

Articolo 6 – Regolamenti / Diritti legali

- 6.1 Il Consiglio di fondazione emana i regolamenti¹ necessari relativi alle prestazioni, all'organizzazione, alla gestione e al finanziamento, nonché al controllo della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione regola il rapporto con il datore di lavoro / i datori di lavoro, con le persone assicurate e con gli aventi diritto.
I Regolamenti possono essere modificati dal Consiglio di fondazione nel rispetto dei diritti acquisiti dei destinatari.
I Regolamenti e le relative modifiche devono essere sottoposti all'autorità di vigilanza per verifica.
- 6.2 I singoli destinatari hanno facoltà di avanzare pretese legali sul patrimonio della Fondazione, a condizione che tali diritti siano loro accordati in virtù di Regolamenti o decisioni.

Articolo 7 – Organi

- 7.1 Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione e l'Ufficio di revisione.

Articolo 8 – Consiglio di fondazione

- 8.1 L'organo supremo della Fondazione è il Consiglio di fondazione composto in modo paritetico. Esso è composto da almeno 10 membri, metà dei quali eletti tra i dipendenti e metà tra i datori di lavoro. I dipendenti eleggono i loro rappresentanti direttamente o attraverso delegati. I dettagli della gestione paritetica e la considerazione delle aziende collegate sono disciplinati dal Regolamento elettorale.
- 8.2 Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente.
- 8.3. La durata della carica dei membri del Consiglio di fondazione è di 4 anni.
- 8.4 Il Consiglio di fondazione rappresenta la Fondazione all'esterno, designa le persone che rispondono per la Fondazione a norma di legge a titolo collettivo a due e definisce le modalità del diritto di firma.

⁵ In particolare il Regolamento organizzativo, previdenziale, di investimento e di liquidazione parziale nonché il Regolamento sulle riserve

- 8.5 I nominativi dei membri del Consiglio di fondazione nonché delle persone aventi diritto di rappresentare la Fondazione vanno notificate all'Ufficio del Registro di commercio e all'autorità di vigilanza.
- 8.6 Il Consiglio di fondazione amministra la Fondazione in conformità con la Legge e le sue ordinanze, le disposizioni dell'Atto costitutivo e dei Regolamenti nonché delle direttive dell'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di fondazione assicura che i suoi membri e gli altri responsabili soddisfino i requisiti legali relativi all'integrità alla lealtà.

Articolo 9 – Verifiche

- 9.1. Il Consiglio di fondazione nomina un Ufficio di revisione indipendente riconosciuto per la verifica annuale dei conti prevista dalla legge. L'Ufficio di revisione presenta il rendiconto delle sue verifiche al Consiglio di fondazione.
- 9.2 Il Consiglio di fondazione nomina un perito in materia di previdenza professionale riconosciuto per i compiti di verifica previsti dalla legge.

Articolo 10 – Modifiche

- 10.1 Nel limite delle possibilità previste dalla legge (art. 85, 86, 86b CC) può essere inoltrata richiesta di modifica dell'Atto costitutivo all'Autorità di vigilanza.

Articolo 11 – Scioglimento / Uscita di un'azienda collegata

- 11.1 In caso di scioglimento di un'azienda affiliata o del suo successore in diritto, la previdenza per i beneficiari di rendita di questa azienda, senza decisione contraria del Consiglio di fondazione, viene portata avanti dalla Fondazione.
- 11.2 Se un'azienda collegata o il suo successore in diritto esce dalla Fondazione, oltre alle prestazioni di uscita vanno destinate all'insieme dei destinatari uscenti le parti del patrimonio libero della Fondazione, delle riserve e delle riserve per oscillazione di valore calcolate in funzione delle disposizioni del Regolamento. Con l'istituto di previdenza rilevante va stipulato un accordo.

Articolo 12 – Transizione / Fusione / Scioglimento dell’Azienda

- 12.1 Se l’Azienda passa ad un successore in diritto o se è oggetto di fusione con un’altra società, la Fondazione, senza decisione contraria da parte del Consiglio di fondazione, segue gli aventi diritto. Diritti e doveri dell’Azienda nei confronti della Fondazione passano al successore in diritto.
- 12.2 In caso di scioglimento dell’Azienda o del suo successore in diritto, senza decisione contraria del Consiglio di fondazione, la Fondazione viene portata avanti. La competenza di nominare i membri del Consiglio di fondazione passa al Consiglio di fondazione stesso.

Articolo 13 –Scioglimento della Fondazione

- 13.1 In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione deve essere utilizzato per assicurare i diritti legali e regolamentari dei destinatari. Il capitale libero deve essere impiegato in conformità con la finalità della Fondazione. Non è ammissibile altra destinazione se non quella per fini di previdenza professionale.
- 13.2 Il ritorno di mezzi della Fondazione all’Azienda, alle aziende collegate o ai loro successori in diritto è escluso.
- 13.3 La liquidazione della Fondazione avviene a cura del Consiglio di fondazione.
- 13.4 È fatta riserva dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza alla soppressione e alla liquidazione della Fondazione.

Cassa pensioni SRG SSR



Piero Ceregnetti
(Presidente del Consiglio
di fondazione)



Michael Hunziker
(Vicepresidente del Consiglio di
fondazione)